

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(ex art. 15, comma 1, l. 241/1990)

PER L'ATTIVITA' DI INTERPRETAZIONE SIMULTANEA DAL FRIULANO ALL'ITALIANO DEGLI INTERVENTI SVOLTI NEL CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

tra

il Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente Piero Mauro Zanin, con sede in Trieste, piazza Oberdan 6, codice fiscale 80016340327, di seguito denominato "Consiglio";

la ARLeF/Agenzia regionale per la lingua friulana, in persona del Presidente Eros Cisilino, con sede in Udine, Via Prefettura 13, codice fiscale 94094780304, di seguito denominata "Agenzia";

premessso

- che l'articolo 61 del Regolamento interno del Consiglio prevede, in relazione all'attività dell'Assemblea legislativa, che i Consiglieri possano esprimersi, sia oralmente che per iscritto, in una delle lingue parlate nell'ambito del territorio regionale ammesse a tutela ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
- che per i Consiglieri che non conoscono dette lingue la sopracitata disposizione regolamentare garantisce la tempestiva traduzione in lingua italiana degli interventi, sia orali che scritti, svolti nelle lingue ammesse a tutela;
- che nel corso delle sedute dell'Assemblea legislativa i Consiglieri intervengono esprimendosi anche in lingua friulana;
- che l'Agenzia svolge, tra i compiti istituzionali, in modo continuativo,

autonomo e diretto tutte le attività atte a promuovere e a dare piena attuazione alle leggi statali e regionali in materia di tutela della lingua friulana;

- che l'Agenzia, tra le sue finalità istituzionali, ha anche il compito di favorire la più ampia collaborazione tra gli organismi pubblici e privati che operano per la conoscenza, la diffusione e l'uso della lingua friulana;

si conviene quanto segue

ARTICOLO 1

(Oggetto)

L'Agenzia si impegna a svolgere presso il Consiglio l'attività di interpretazione simultanea in lingua italiana degli interventi svolti in lingua friulana nel corso delle sedute dell'Assemblea legislativa che si terranno nel triennio 2020 – 2022.

ARTICOLO 2

(Comunicazioni da parte del Consiglio regionale)

Il Consiglio si impegna a comunicare all'Agenzia il calendario dei lavori dell'Assemblea legislativa con congruo anticipo ed eventuali relative variazioni con almeno ventiquattro ore di preavviso.

ARTICOLO 3

(Attività dell'ARLeF)

Lo svolgimento dell'attività in oggetto sarà garantito mediante la presenza del personale operante presso l'Agenzia, ovvero di interpreti messi a disposizione dalla ditta appaltatrice di quest'ultima, secondo le modalità concordate dai responsabili dell'esecuzione dell'accordo di collaborazione, per tutta la durata delle sedute dell'Assemblea legislativa, senza alcun onere a carico del Consiglio.

L'Agenzia si impegna a fornire per tempo al Consiglio i nominativi del predetto personale.

ARTICOLO 4

(Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della L.R. 29/2007 e collaborazioni)

Il Consiglio e l'Agenzia si impegnano a collaborare per la realizzazione della Conferenza di verifica e di proposta sull'attuazione della L.R. 29/2007, prevista dall'articolo 30 della legge stessa, nonché per altre iniziative di comune interesse.

ARTICOLO 5

(Responsabili dell'esecuzione)

I responsabili dell'esecuzione del presente accordo di collaborazione sono individuati, per l'Agenzia, nel Direttore della medesima e, per il Consiglio, nel

_____.

Trieste,

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Piero Mauro Zanin

AGENZIA REGIONALE PER LA LINGUA FRIULANA

IL PRESIDENTE

Eros Cisilino